

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2136

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARGICCHIO, PORTATADINO, LA RUSSA, FOSCHI**

*Presentata l'11 ottobre 1984*

**Modifica dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, concernente le condizioni economiche per il diritto alla pensione di reversibilità per i congiunti dei dipendenti statali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico per le pensioni civili e militari dei dipendenti statali, recepito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, fu varato nel lontano 1973, cioè quando gli italiani non conoscevano, e con essi il legislatore, lo spettro dell'inflazione e quando gli stipendi medi dei pubblici dipendenti non superavano le 160-180 mila lire.

In base al costo della vita dell'epoca il legislatore con l'articolo 85, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilì l'ammontare del reddito in lire 960 mila oltre il quale non si era considerati nullatenenti e in conseguenza di ciò gli orfani maggiorenni dei dipendenti statali anche se inabili a proficuo lavoro venivano privati dalla pensione di reversibilità.

Ma oggi, alle soglie del 1985 un reddito di 980 mila lire annuo rappresenta un reddito giornaliero che non raggiunge le 2.685 lire; con tale reddito, quindi un cittadino italiano dovrebbe vivere.

Onorevoli colleghi, sediamo qui perché i cittadini con il loro voto ci hanno delegato a rappresentarli e per varare leggi socialmente giuste e in modo particolare volte ad assicurare a tutti i cittadini almeno la sopravvivenza.

Il diritto alla sopravvivenza è sancito anche dall'articolo 38 della Costituzione, in particolare per il cittadino inabile, ma non si può certamente avallare che un reddito di circa 2.685 lire giornaliero può assicurare il minimo vitale, quindi, per i motivi appena esposti si propone di approvare la seguente proposta di legge compiendo un atto di valore altamente civile e umano.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Il secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:

« Agli stessi fini si considera nullamente chi non risulta possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore ad un importo pari al doppio di quello della pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.